

VI e X COMMISSIONE SENATO

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina)

Egredi Presidenti della VI e X Commissione, Gent.li Senatrici e Senatori, in merito all'audizione del 7 aprile 2022, inviamo questa breve nota a chiarimento della posizione del Movimento Consumatori sugli strumenti di contrasto alla 'crisi energetica' previsti dal d.l. 21/2022.

Prima di entrare nel merito degli emendamenti proposti, riteniamo importante richiamare la vostra attenzione sul fatto che la crisi dei prezzi energetici esplosa a partire da luglio del 2021, mette in luce la necessità di accelerare e rinforzare ulteriormente il processo di transizione verde previsto dal PNRR perchè conduca il nostro paese all'indipendenza energetica e alla sua neutralità nel più breve tempo possibile.

Al fondo di questa breve nota suggeriamo che il nostro Paese si doti di un nuovo istituto giuridico -la c.d. "Morosità incolpevole" per evitare che situazioni temporanee di povertà e vulnerabilità energetica possano compromettere definitivamente la 'stabilità' economica delle famiglie e la loro 'bancabilità'.

Fatta questa breve premessa **Movimento Consumatori sottopone alla Vostra attenzione i seguenti :**

EMENDAMENTI

Sull'art.6 Bonus elettricità e gas

- E' fondamentale inserire nel testo l'indicazione anche della parte idrica del bonus sociale per una duplicità di motivazioni:
 1. perchè gli aumenti subiti nel settore energia elettrica e gas sono in arrivo anche sul settore idrico per tutti i costi energetici diretti ed indiretti dovuti agli aumenti del gas.
 2. perchè il bonus è dal gennaio del 2021 automatico sulle bollette dei consumatori dei tre settori.
- Rendere definitivo l'innalzamento della soglia di accesso al bonus sociale da 8.625 a 12.000 euro.

Testo emendato

Art. 6

Bonus sociale elettricità e gas **ed idrico**

1. ~~Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022~~ il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e **gas ed idrico** cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, e' pari a 12.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.



Sull'art.8 Rateizzazione delle bollette per i canoni energetici e Fondo di garanzia

Necessità di un intervento normativo per prorogare la rateizzazione prevista per i consumatori per le bollette energetiche ed idriche in scadenza al 30 aprile 2022 così come previsto dall'art.1 commi 509, 510 e 511 della legge finanziaria 2022 e regolato dalla delibera Arera n.636/2021 indicando al regolatore l'eliminazione delle limitazioni di accesso alla rateizzazione previste nella delibera richiamata (presenza di una morosità e pagamento del 50% dell'importo rateizzato nella prima rata). Quindi si propone la seguente integrazione

Testo emendato

Art. 8

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

1.bis In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° maggio al 31 dicembre 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale ed idrico, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente

finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.

L'ARERA definisce altresì un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno 2023. All'erogazione dell'anticipo provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo l'ARERA può ridurre il periodo temporale ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.

Sull'Art.37 Contributo straordinario contro il caro bollette

Su questo articolo Movimento Consumatori insiste per l'aumento della percentuale del "contributo straordinario" profitti dagli aumenti dei prezzi del gas e del petrolio nel periodo tra ottobre 2020 e marzo 2021 superiori ai 5 milioni di euro, ritenendo questo parametro un giusto riequilibrio delle distorsioni del mercato all'ingrosso, generate a seguito dei fatti internazionali degli ultimi mesi e delle errate dinamiche di approvvigionamento del gas.



Testo emendato

Art.37 Contributo straordinario contro il caro bollette

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, e' istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

*2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e' costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del ~~10 per cento~~ **del 30 per cento** nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non e' dovuto se l'incremento e' inferiore al 10 per cento.*

TESTO SULLA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Quale ulteriore strumento di pacificazione sociale e di chiusura del sistema a tutela e sostegno della morosità di clienti vulnerabili in povertà energetica e che interviene in via accessoria ai due strumenti già in uso e da potenziare (bonus sociale e rateizzazione bollette) si suggerisce l'introduzione di un sistema di ammortizzatore sociale straordinario simile a quello adottato per legge nei casi di impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, fenomeno meglio noto come **Morosità incolpevole**.

La platea dei beneficiari del Fondo da istituire, alimentato e posto a carico della **fiscalità generale**, potrà essere una valida e temporanea risposta a situazioni di difficoltà economica che potranno poi sfociare o verso una stabile ammissione al bonus sociale, come contributo di solidarietà, o, auspicabilmente, con la ripresa della capacità reddituale della famiglia in temporanea difficoltà. Rispetto al fondo da istituire dovrà attingere dal richiesto "aumento del contributo straordinario contro il caro bollette" dal 10 al 30% per le aziende energetiche che hanno avuto extra profitti dagli aumenti dei prezzi del gas e del petrolio nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 superiori ai 5 milioni di euro di cui agli art.37 del D.L. 21

Testo proposto:

Misure di sostegno della morosità incolpevole nei settori energetici a favore dei consumatori finali



È istituito presso il MISE un Fondo destinato a favore degli utenti domestici in morosità incolpevole con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023.

Le risorse del Fondo sono utilizzate per l'erogazione di contributi in favore degli utenti domestici in povertà energetica non rientranti provvisoriamente nella fascia dei bonus sociali.

Sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare e che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso al contributo.

Sul presupposto necessario del mancato pagamento di almeno **due bollette** di fornitura di energia elettrica e/o gas per identificare la presenza della morosità, si individuano i seguenti criteri per la sussistenza e permanenza dello stato di morosità incolpevole:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Gli utenti domestici beneficiari dovranno dimostrare una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore alla percentuale del 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento delle bollette.

Resta esclusa la cumulabilità del contributo ai percettori del reddito di cittadinanza; il contributo è temporaneo e applicabile per 4 mesi, rinnovabile per solo altri 2 mesi laddove restino immutate le condizioni di difficoltà economica di accesso.

In conclusione, le misure proposte risultano emergenziali e quindi di mero accompagnamento ad una modifica strutturale del mercato dell'energia secondo quanto indicato dalle norme europee e recepite nei recenti provvedimenti normativi, che pongono al centro del sistema stesso il consumatore attivo o meglio il prosumer (individuale e/o collettivo), pertanto il problema dell'aumento dei prezzi energetici si interseca necessariamente con il riordino dei mercati e con l'armonizzazione delle norme e della regolazione oltre che con tutti i programmati interventi temporanei di assistenza agli utenti domestici e le famiglie in povertà energetica o in situazioni temporanee di vulnerabilità.

Avv. Ovidio Marzaioli
Vice Segretario Generale
Movimento Consumatori